

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 330 del 03 AGO, 2021

Oggetto: Rinnovo Protocollo di mutua cooperazione tra l'ARNAS Garibaldi e International SOS al fine di agevolare l'accesso dei militari statunitensi e dei loro familiari presso le UU.OO. dell'ARNAS Garibaldi Azienda per usufruire di prestazioni professionali in regime di intramoenia- Gestione del "TRICARE OVERSEAS".

Proposta N° 103 del 2 LUG. 2021

SETTORE PROPONENTE
SETTORE AFFARI GENERALI

L'istruttore

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)

Carola Guzzardi

Julie Rigi

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nel locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

DOCT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA

Il Capo Settore della U.O.C.AFFARI GENERALI

Premesso:

- che il Governo degli Stati Uniti d'America dal 2011 ha delegato, alla gestione del "TRICARE Overseas Program Top" programma governativo di assistenza sanitaria di detto governo, la International SOS, che rappresenta una organizzazione dotata di una rete mondiale di centri di emergenza che offre servizi di assistenza in emergenza, servizi sanitari internazionali, servizi di sicurezza e assistenza ai clienti, servizi medici, rivolti a viaggiatori, espatriati o militari e loro familiari presenti sul territorio italiano;
- che a tal proposito, è stato sottoscritto un Protocollo di mutua collaborazione tra International SOS Assistance e questa ARNAS per garantire l'assistenza sanitaria agli utenti del Dipartimento della Difesa Statunitense (militari in servizio, pensionati e familiari degli stessi) in regime di attività libero professionale;
- che il Protocollo sopra citato è stato rinnovato di anno in anno e, da ultimo con deliberazione n. 503 del 13-9-2019 che ne fissava la durata dal 20/06/2019 al 31/12/2020 per un anno e quindi già pervenuto a naturale scadenza;

Viste:

- la nota mail del 25-11-2020 ,con la quale il Provider Relationship Manager and Country Lead Top della International SOS ha trasmesso in allegato il Protocollo di mutua collaborazione di cui sopra, chiedendone il relativo rinnovo;
- nota prot. n.2896 AA.GG del 25/11/2020 con la quale nel trasmettere in allegato il Protocollo in oggetto, è stato chiesto alla Direzione Sanitaria Aziendale di esprimere parere in merito all'istanza di rinnovo;
- la nota succitata, in calce alla quale, il Direttore Medico di Presidio F.F e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole:
"si condivide parere favorevole nel rispetto vigenti indicazioni COVID-19 correlate a norme di sicurezza Decreto legislativo 81 del 2000 e successive integrazioni";
- la nota 51/AA.GG del 12-1-2021 con la quale il Resp. le del Settore Economico Finanziario ha comunicato l'esistenza di un debito da saldare, da parte della Tricare, al fine di regolamentare il rinnovo del Protocollo;
- la nota 1951/AA.GG del 21-5-2021 con la quale il Resp. le del Settore Economico Finanziario, ha comunicato il saldo del pagamento dovuto e pertanto il nulla osta al rinnovo del protocollo;
- la nota mail del 5-7-2021 con la quale è pervenuto il testo convenzionale aggiornato in alcune sue parti;

Considerato:

- che le prestazioni oggetto del Protocollo verranno effettuate in regime di attività libero professionale intramoenia, secondo le disposizioni di cui al Regolamento adottato con deliberazione n. 1420 del 29/05/2014 modificato con deliberazione n. 464 del 29/12/2014, nonché, in particolare, secondo le disposizioni dell'art. 23 di detto Regolamento in materia di ripartizione degli emolumenti, fermo restando che gli interventi in emergenza ricadranno nell'ambito di quanto stabilito al riguardo dalle disposizioni vigenti per le Aziende Sanitarie;

Ritenuto pertanto di potersi:

- Autorizzare il rinnovo del Protocollo di mutua collaborazione tra International SOS Assistance e questa ARNAS finalizzato a garantire l'assistenza sanitaria agli utenti del Dipartimento della Difesa Statunitense in regime di attività libero professionale, secondo i termini e le condizioni previste dal Protocollo medesimo che viene allegato alla presente;
- Procedere alla sottoscrizione del Protocollo allegato alla presente deliberazione;
- Stabilire la decorrenza del Protocollo dalla data di sottoscrizione;
- Trasmettere copia della presente e del relativo Protocollo alla Direzione Sanitaria Aziendale, alle Direzioni Mediche dei PP.OO. Garibaldi Centro e Garibaldi Nesima, nonché al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale per l'emissione delle relative fatture.
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione

Allegati: Bozza di Convenzione

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- Autorizzare il rinnovo del Protocollo di mutua collaborazione tra International SOS Assistance e questa ARNAS finalizzato a garantire l'assistenza sanitaria agli utenti del Dipartimento della Difesa Statunitense in regime di attività libero professionale, secondo i termini e le condizioni previste dal Protocollo medesimo che viene allegato alla presente;
- Procedere alla sottoscrizione del Protocollo allegato alla presente deliberazione;
- Stabilire la decorrenza del Protocollo dalla data di sottoscrizione;
- Trasmettere copia della presente e del relativo Protocollo alla Direzione Sanitaria Aziendale, alle Direzioni Mediche dei PP.OO. Garibaldi Centro e Garibaldi Nesima, nonché al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale per l'emissione delle relative fatture.
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione

Allegati: Convenzione

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente e, pertanto dispone di:

- Autorizzare il rinnovo del Protocollo di mutua collaborazione tra International SOS Assistance e questa ARNAS finalizzato a garantire l'assistenza sanitaria agli utenti del Dipartimento della Difesa Statunitense in regime di attività libero professionale, secondo i termini e le condizioni previste dal Protocollo medesimo che viene allegato alla presente;
- Procedere alla sottoscrizione del Protocollo allegato alla presente deliberazione;
- Stabilire la decorrenza del Protocollo dalla data di sottoscrizione;
- Trasmettere copia della presente e del relativo Protocollo alla Direzione Sanitaria Aziendale, alle Direzioni Mediche dei PP.OO. Garibaldi Centro e Garibaldi Nesima, nonché al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale per l'emissione delle relative fatture.
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione

Allegati: Convenzione

Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dr. Giuseppe Giammanco)



Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA



_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ _____ e ritirata il giorno _____	
L'addetto alla pubblicazione _____	
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ _____ - ai sensi dell'art.65l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.	
Catania _____	Il Direttore Amministrativo _____
Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____	
Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____	

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Protocollo di mutua cooperazione

Il presente Protocollo di mutua cooperazione costituisce accordo tra un fornitore di servizi sanitari ed International SOS. Lo scopo del presente Protocollo di mutua cooperazione è quello di agevolare l'accesso e consentire il pagamento di prestazioni mediche necessarie dal punto di vista clinico, erogate da una struttura sanitaria o da un singolo medico ad un beneficiario / paziente avente diritto.

Il presente Protocollo di mutua cooperazione entra in vigore dal giorno 12 di Luglio 2021 fra:

International SOS (UK) Ltd con sede legale in Chiswick Park, Building 4, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YA, United Kingdom, che stipula il presente Protocollo di mutua cooperazione per sé e a nome delle sue società affiliate (di seguito denominata "INTL.SOS"); e

ARNAS Garibaldi, con sede legale in Piazza Santa Maria di Gesu 5, Catania, 95123, Italia (di seguito denominato il "Fornitore di servizi sanitari").

A. INFORMAZIONI GENERALI

1. INTL.SOS è un'organizzazione dotata di una rete mondiale di centri di emergenza, che offre servizi di assistenza di emergenza, servizi sanitari internazionali, servizi di sicurezza e assistenza ai clienti, servizi medici ed altri servizi correlati a viaggiatori, espatriati e ad altri membri iscritti (di seguito denominati i "Membri"). INTL.SOS desidera intraprendere una collaborazione con un appaltatore autonomo per l'erogazione di servizi sanitari e servizi correlati in Italia.
2. Il Fornitore di servizi sanitari è un soggetto o una struttura che opera in Italia nel settore della fornitura di servizi sanitari (di seguito denominati i "Servizi"), dispone di regolare licenza e desidera operare in qualità di appaltatore autonomo, come indicato alla clausola A1 precedente.
3. Di seguito il programma governativo di assistenza sanitaria del governo degli Stati Uniti è denominato "TRICARE".

B. TERMINI E CONDIZIONI DEL PROTOCOLLO DI MUTUA COOPERAZIONE

1. Dietro richiesta di INTL.SOS, il Fornitore di servizi sanitari si impegna all'erogazione dei Servizi ai Membri, in ottemperanza alle procedure periodicamente stabilite da INTL.SOS ed accettate dal Fornitore di servizi sanitari.
2. IL FORNITORE DI SERVIZI SANITARI SI IMPEGNA A:
 - a. garantire che INTL.SOS possa usufruire dei Servizi erogati durante l'orario di attività concordato (come stabilito in Appendice 4 – Modulo per studi medici individuali, poliambulatori o fornitori istituzionali).
 - b. accettare i documenti di Garanzia di pagamento (di seguito denominata "GDP") inviati da INTL.SOS via fax qualora INTL.SOS accetti di fornire una garanzia relativa al pagamento delle spese mediche sostenute dai Membri.
 - c. accettare il Modulo TRICARE di pre-autorizzazione inviato da INTL.SOS via fax qualora INTL.SOS autorizzi il Fornitore dei servizi sanitari all'offerta di servizi, procedure o ricoveri su richiesta, in base a un'analisi delle necessità mediche del paziente.
 - d. assicurare che i servizi mostrati sulla richiesta siano adeguati da un punto di vista medico e necessari per la salute del paziente e forniti personalmente dal Fornitore di servizi sanitari professionali oppure erogati in connessione con il servizio professionale di Fornitori sanitari da parte di suoi dipendenti sotto la sua supervisione diretta, salvo condizioni differenti permesse nei regolamenti Medicare o TRICARE. I servizi considerati "in connessione" al servizio professionale di Fornitori di servizi sanitari:
 - i. Devono essere offerti sotto la supervisione diretta del Fornitore di servizi sanitari da parte di un dipendente di quest'ultimo
 - ii. Devono costituire una parte integrante, pur se ausiliaria, di un servizio erogato da un medico
 - iii. Devono costituire servizi erogati comunemente nello studio del medico; e
 - iv. I servizi non erogati da medici devono essere inclusi nella fatturazione del medico.
 - e. operare in maniera conforme ai requisiti stabiliti in Appendice 1 (Documentazione delle qualifiche professionali, responsabilità e tutela dei dati), fornendo ad INTL.SOS tutti i documenti indicati all'interno di tale Appendice.

- f. applicare i costi relativi ai servizi offerti secondo quanto stabilito dal Tariffario in Appendice 7. Non sarà consentito apportare alcuna modifica al Tariffario, fatta eccezione per le modifiche concordate da entrambe le parti.
- g. presentare ogni richiesta relativa a TRICARE in ottemperanza a quanto stabilito in Appendice 3 (Procedure di fatturazione TRICARE).
- h. In relazione all'invio di richieste TRICARE in formato elettronico, agire in conformità con i termini indicati in Appendice 5 (Invio elettronico del modulo delle richieste TRICARE).

3. INTL.SOS SI IMPEGNA A:

- a. nominare un Dirigente di Rete che operi in veste di principale referente del Fornitore di servizi sanitari, offrendo informazioni ed assistenza per quanto concerne i seguenti aspetti:
 - i. Problematiche relative ai clienti
 - ii. Elaborazione di servizi sanitari e richieste di servizi sanitari
 - iii. Idoneità alla ricezione dei Servizi
 - b. comunicare al Fornitore di servizi sanitari il nominativo ed il contatto telefonico del Dirigente di Rete, aggiornandolo in caso di variazioni.
 - c. provvedere al pagamento delle fatture coperte da Garanzia di pagamento entro 45 giorni dalla ricezione della fattura in originale, nonché della relativa documentazione di accompagnamento.
 - d. provvedere al pagamento di ogni richiesta TRICARE pre-autorizzata ed eseguita in modo corretto per il rimborso previsto dai benefici garantiti entro 45 giorni dalla ricezione del modulo di richiesta compilato, nonché della relativa documentazione di accompagnamento.
 - e. pubblicare i dettagli per il contatto dei Fornitori di servizi sanitari indicando la specializzazione medica sul TRICARE Overseas Portal (www.tricare-overseas.com) consentendone l'accesso a tutti i Membri di TRICARE Overseas.
 - f. pubblicare informazioni nel database interno dei fornitori di INTL.SOS per referenze da altri clienti di fornitori di qualità.
4. Il presente Protocollo di mutua cooperazione non costituisce accordo esclusivo fra le Parti.
 5. Entrambe le Parti possono rescindere dal presente Protocollo di mutua cooperazione, previa notifica scritta inviata con preavviso di 30 giorni all'altra Parte.
 6. Le notifiche richieste ai sensi del presente Protocollo di mutua cooperazione dovranno essere presentate in forma scritta e inviate a mezzo raccomandata, fax o e-mail all'indirizzo, al numero di fax o all'indirizzo e-mail della Parte destinataria, indicati di seguito:

(a) in caso di invio di notifica a INTL.SOS,

Nome dell'ente Intl.SOS: International SOS (UK) Ltd		
All'attenzione di: Dirigente Regionale di Rete TRICARE Natasja AIROLDI		Fax:
Indirizzo Chiswick Park, Building 4, 566 Chiswick High Road		Indirizzo e-mail: ProvidersEurasiaAfrica@internationalsos.com
CAP: W4 5YA	Città: Londra	Nazione: UK

(b) in caso di invio di notifica al Fornitore di servizi sanitari,

Nome del Fornitore di servizi sanitari ARNAS Garibaldi		
All'attenzione di: (nome del destinatario) Dott. Fabrizio De Nicola		Fax
Indirizzo Piazza Santa Maria di Gesu 5		Indirizzo e-mail: cgsuardi@amasgaribaldi.it

CAP 95123	Città Catania	Nazione Italia
---------------------	-------------------------	--------------------------

oppure all'ultimo indirizzo, numero di fax o indirizzo e-mail indicato dalla Parte destinataria alla Parte mittente.

In caso di notifica inviata a mezzo raccomandata, farà fede la data di ricezione; in caso di invio via fax, faranno fede l'ora e la data di completamento della trasmissione dell'intero documento da parte del mittente, notificata dalla macchina con un rapporto; in caso di invio via e-mail, farà fede la conferma di ricezione da parte del destinatario del messaggio.

7. Il presente Protocollo di mutua cooperazione sarà interpretato ed entrerà in vigore in conformità alle leggi vigenti in Italia. Eventuali dispute che sorgono in seguito a o in relazione al presente Protocollo di mutua cooperazione, comprese le eventuali dispute riguardanti l'esistenza, la validità o la rescissione dello stesso, saranno risolte a mezzo arbitrato nella città di Roma, Italia, condotto dalla Camera Arbitrale di Roma conformemente alle Norme di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale per il periodo di validità del Protocollo, che sarà integrato all'interno della presente clausola. Gli arbitri responsabili dell'arbitrato saranno tre. L'autorità responsabile della nomina degli arbitri sarà il Presidente del Collegio Arbitrale di Roma o il proprio sostituto designato. L'arbitrato si svolgerà in lingua inglese.
8. Sottoscrivendo Il presente Protocollo di mutua cooperazione, il Fornitore di servizi sanitari dichiara implicitamente che le informazioni fornite sono esatte e corrispondono a verità.
9. Il presente Protocollo di mutua cooperazione potrà essere emesso in un numero illimitato di esemplari, ciascuno dei quali costituirà originale dello stesso; tutti gli esemplari emessi costituiranno inoltre parte integrante dell'intero accordo.
10. Nel rispetto delle leggi applicabili in materia, entrambe le Parti riconoscono che il presente Protocollo di mutua cooperazione, firmato da entrambe le Parti, scannerizzato in formato elettronico (es. in formato .pdf), scambiato via e-mail, sottoscritto e accettato da entrambe le Parti, sarà interamente valido ai fini di legge, vincolante ed eseguibile da entrambe le Parti, anche nel caso in cui non sia avvenuto lo scambio del documento o dei documenti contenenti firme originali

Il presente Accordo di mutua cooperazione entra in vigore a partire dalla data sopraindicata.

Firma Fornitore dei Servizi Medici

Direttore Generale

Titolo / Ruolo o Qualifica

Firma International SOS
(Rappresentante autorizzato)

Dirigente Regionale di Rete TRICARE

Titolo / Ruolo o Qualifica

Dott. Fabrizio DE NICOLA

Nome per esteso

Data Firma

Natasja AIROLDI

Nome per esteso

Data Firma

Appendice 1

Documentazione delle qualifiche professionali, responsabilità e tutela dei dati

1.1 Qualifiche professionali

Il Fornitore di servizi sanitari dichiara e garantisce in qualsiasi circostanza, anche a nome del proprio personale sanitario operante ai fini del presente Accordo, di possedere tutte le qualifiche, licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia (compresi i regolamenti degli enti medici pertinenti) in Italia per l'esercizio della professione medica, impegnandosi inoltre a mantenere tali qualifiche, licenze ed autorizzazioni per l'intera durata del Protocollo di mutua cooperazione, impegnandosi a fornire la documentazione di accompagnamento a sostegno di tali qualifiche, licenze ed autorizzazioni a INTL.SOS. Il Fornitore di servizi sanitari si impegna altresì a produrre copia documentale dell'avvenuto rinnovo di tali registrazioni, e ad informare tempestivamente INTL.SOS in caso di revoca o di annullamento delle stesse, o qualora il personale del Fornitore di servizi sanitari sia soggetto ad eventuali azioni disciplinari.

Accertarsi di avere fornito tutte le credenziali richieste per la qualifica come Fornitore di rete TOP:

Credenziale	Richiesta	Fornita
Licenza	X	
CV (indicando le esperienze maturate negli ultimi 5 anni)		
Qualifica medica / Laurea / Diploma		
Assicurazione contro gli errori professionali (se richiesta)	X	
Copia dell'intestazione della fattura		

1.1.1 Requisiti validi per tutti i fornitori

Il sottoscritto certifica che il sottoscritto (o altro dipendente), il quale ha ottenuto servizi da parte di un Fornitore di servizi sanitari, non è membro attivo degli Uniformed Services né un impiegato del Governo degli U.S.A. (fare riferimento al provvedimento 5536 Titolo 5 dello United States Code (USC)).

1.2 Responsabilità professionale

Qualora esistano leggi e normative pertinenti in materia di garanzia di responsabilità professionale, il Fornitore di servizi sanitari dichiara e garantisce di impegnarsi ad operare in ottemperanza a tali leggi e normative. Il Fornitore di servizi sanitari si impegna inoltre a fornire a Intl.SOS una certificazione di garanzia in tal senso, che evidenzia la garanzia richiesta dalla presente clausola, a soddisfazione di quanto richiesto da Intl.SOS. Il Fornitore di servizi sanitari si impegna ad informare tempestivamente Intl.SOS in caso di revoca o di annullamento di tali garanzie.

1.3 Verifiche e revisioni appropriate

Previo un ragionevole avviso al Fornitore di servizi sanitari e soggetto ad un'opportuna supervisione operata dallo staff del Fornitore di servizi sanitari medesimo, INTL.SOS ha il diritto di accedere alla struttura in forma ragionevole durante le ore di lavoro al fine di condurre delle verifiche di quando in quando per ogni ospedale, in connessione con:

- i. Qualità che garantisce servizi specifici;
- ii. Preoccupazioni motivate in merito all'ospedale espresse da chiunque; e/o
- iii. Documentazione di supporto per una richiesta di rimborso TRICARE.

In caso di identificazione di problematiche oggettive relative alla qualità e/o questioni di sicurezza in seguito ad ispezioni perpretate da INTL.SOS in conseguenza della clausola B.5, INTL.SOS deve immediatamente notificare il Fornitore di servizi sanitari in merito a queste problematiche e fornire indicazioni in merito alle azioni correttive richieste.

1.4 Riservatezza delle informazioni sanitarie personali

- a. Il Fornitore di servizi sanitari si impegna a non divulgare le informazioni (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni personali di natura sanitaria o di altra natura, o altre informazioni di identificazione personale ricevute da o elaborate per conto di Intl.SOS e dei suoi

- Membri, ai fini dei servizi sanitari erogati da Intl.SOS o dalle sue società affiliate) ottenute ai fini di o conformemente al Protocollo di mutua cooperazione o in altre modalità, a meno che la divulgazione di tali informazioni sia necessaria all'assolvimento degli obblighi del Fornitore di servizi sanitari, ai sensi del presente Protocollo di mutua cooperazione o ai sensi delle leggi vigenti in materia. Il Fornitore di servizi sanitari si impegna ad implementare le misure necessarie ad evitare l'uso o la divulgazione di tali informazioni, se non ai fini illustrati all'interno del presente Protocollo di mutua cooperazione o ai fini di legge.
- b. Le parti accettano reciprocamente di tenere le informazioni riservate riguardanti la propria attività nel più stretto riserbo, impegnandosi inoltre a non divulgare tali informazioni a chicchessia.
 - c. L'insieme delle informazioni, delle procedure di sviluppo, delle analisi di mercato, delle procedure di sviluppo dei sistemi, delle strategie di mercato e di ottimizzazione dei prodotti, dei processi, dei programmi e dei metodi utilizzati in relazione al Protocollo di mutua cooperazione saranno da considerarsi quali segreti commerciali e/o informazioni riservate, di proprietà esclusiva di INTL.SOS.
 - d. In base alla clausola 1.3(e) seguente, il Fornitore di servizi sanitari si impegna a mantenere riservati tali segreti commerciali e/o informazioni, evitandone la cessione, la divulgazione o l'uso in qualsiasi circostanza e provvedendo all'implementazione di ogni misura ritenuta legittima e applicabile, allo scopo di prevenire la divulgazione, la cessione e l'uso dei segreti commerciali e delle informazioni riservate di proprietà di INTL.SOS da parte del proprio personale o di qualsiasi altro individuo soggetto al proprio controllo che ne sia a conoscenza. Il Fornitore di servizi sanitari si impegna a fare tutto il possibile per garantire che i propri dipendenti, agenti e subappaltatori operino nel rispetto dei termini della presente clausola.
 - e. Alla scadenza o in seguito a rescissione del presente Protocollo di mutua cooperazione, il Fornitore di servizi si impegna a restituire o a distruggere, secondo quanto indicato da INTL.SOS, l'insieme dei documenti di proprietà di INTL.SOS affidati in custodia al Fornitore di servizi o sotto il controllo dello stesso. La presente clausola non si applica alle informazioni già di dominio pubblico, diventate di dominio pubblico o in possesso legittimo di una delle Parti, elaborate in maniera autonoma da una delle Parti o legittimamente ottenute da terzi senza alcuna restrizione.

1.4 Garanzia e Indennità

- 1.4.1 Intl.SOS e il Fornitore di servizi sanitari dichiarano e garantiscono di essere conformi ad ogni requisito legale, normativo o di altro tipo previsto dalla legge applicabile. Il pagamento di tangenti non è consentito a nessuna delle Parti. Ciascuna delle Parti si impegna ad esigere dai propri dipendenti una condotta onesta ed improntata all'integrità, mirata ad evitare conflitti di interessi. Ciascuna delle Parti sottoscrittenti si impegna ad informare tempestivamente in forma scritta l'altra Parte in caso di entrata in vigore di statuti, regolamenti, norme o emendamenti dei quali entrerà a conoscenza e che possano interferire con la capacità di una o di entrambe le Parti di adempiere alle proprie mansioni ed ai propri obblighi ai fini del presente Accordo, o che richiedano di intraprendere un'azione ai fini del presente Accordo.
- 1.4.2 Il Fornitore di servizi sanitari si impegna a manlevare e tenere indenne Intl.SOS da e verso ogni possibile ricorso, richiesta, azione, violazione, omissione, danno, perdita, costo, responsabilità o spesa a carico di Intl.SOS in seguito a ricorsi relativi all'esecuzione del presente Accordo, a violazione delle clausole del presente Accordo o ad azioni, di natura sia volontaria che involontaria da parte del Fornitore di servizi sanitari o dei suoi funzionari, dipendenti, agenti o subappaltatori. La presente clausola sopravviverà alla scadenza o alla rescissione del presente Protocollo di mutua cooperazione.
- 1.4.3 Il Fornitore di servizi sanitari si impegna altresì a manlevare e tenere indenne il Governo degli Stati Uniti da e verso ogni possibile ricorso, richiesta, azione, violazione, omissione, danno, perdita, costo, responsabilità o spesa a carico del Governo degli Stati Uniti in seguito a ricorsi relativi all'erogazione di servizi sanitari ai fini del presente Accordo.

1.5 Tutela dei dati

Il Fornitore di servizi sanitari dichiara di e si impegna a:

- a. Implementare ogni misura ritenuta opportuna, al fine di garantire la tutela dei dati personali ed evitarne

- la perdita, la divulgazione, l'accesso non autorizzati e la modifica.
- b. non utilizzare o divulgare i dati personali ricevuti da o elaborati per conto di INTL.SOS, appartenenti ai propri clienti e/o ai Membri di International SOS, fatta eccezione per le circostanze descritte all'interno del presente Protocollo di mutua cooperazione o secondo i requisiti di legge, garantendo la medesima condotta da parte dei propri dipendenti, agenti, rappresentanti e subappaltatori, con i quali si impegnerà a stipulare accordi di riservatezza adeguati.
 - c. consentire a INTL.SOS, ai propri agenti e rappresentanti ed agli enti di tutela dei dati di sottoporre la propria struttura operativa a procedure di auditing, allo scopo di garantire la conformità ai termini ed alle condizioni del presente Protocollo di mutua cooperazione, con ragionevole preavviso e durante il normale orario di ricevimento.
 - d. provvedere all'elaborazione dei dati personali conformemente ai principi indicati di seguito:
 - i. La ricezione, l'uso, l'elaborazione e la trasmissione dei dati personali saranno subordinate al consenso informato dei soggetti interessati. Il termine "soggetto interessato" si riferisce ad un soggetto sia vivente che deceduto.
 - ii. I dati personali saranno ottenuti per uno scopo particolare e legittimo, e non potranno essere elaborati in maniera incompatibile con tale scopo.
 - iii. I dati personali saranno adeguati, pertinenti e non eccessivi in relazione allo scopo per il quale sono stati elaborati.
 - iv. I dati personali dovranno essere esatti ed aggiornati.
 - v. I dati personali non potranno essere conservati per un periodo più lungo del necessario.
 - vi. I dati personali saranno elaborati nel rispetto dei diritti dei soggetti interessati.
 - vii. Saranno implementate tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie allo scopo di prevenire l'elaborazione non autorizzata o illegittima, la perdita accidentale, la distruzione o la manomissione dei dati personali.
 - viii. I dati personali non saranno divulgati o trasmessi a società o enti terzi con sede al di fuori dell'Area Economica Europea o dei confini italiani, se non previo consenso informato rilasciato in forma scritta dall'interessato o da INTL.SOS. Tale consenso sarà rilasciato ad esclusiva discrezione di INTL.SOS e sarà subordinato all'adeguatezza del livello di protezione dei dati personali adottato dal terzo interessato.
 - e. Notificare tempestivamente INTL.SOS in caso di richiesta di divulgazione di dati personali da parte di un ente regolatore o governativo.